

# CAPITOLO 8

## *I riti alternativi*

di *Simone Farina*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il giudizio abbreviato: caratteri generali. - 2.1. La richiesta “semplice” e quella “condizionata”. - 2.2. Lo svolgimento del giudizio abbreviato. - 2.3. Il regime delle contestazioni e i provvedimenti ad esse successivi. - 2.4. La decisione e le impugnazioni. - 3. Il patteggiamento: premessa. - 3.1. I presupposti del patteggiamento. - 3.2. La richiesta, il consenso della controparte e i provvedimenti del giudice. - 4. Il giudizio direttissimo. - 4.1. Casistica. - 4.2. Svolgimento del giudizio direttissimo. - 5. Il giudizio immediato: premessa. - 5.1. Casistica: la richiesta del pubblico ministero. - 5.2. Casistica: la richiesta dell'imputato. - 5.3. La decisione sulla richiesta. - 6. Il decreto penale di condanna. - 6.1. L'opposizione.

### 1. Introduzione

Il procedimento penale ordinario è caratterizzato da una serie predefinita di fasi e dalla centralità di una di queste, ossia il dibattimento, luogo di formazione della prova per eccellenza.

Il codice di rito contempla, tuttavia, anche procedure alternative a quella ordinaria. Si può, in tal senso, rilevare che esistono:

- **procedimenti speciali**, o riti alternativi, di cui ci si occuperà nel presente capitolo, che hanno la precipua caratteristica di eliminare una o più fasi del procedimento ordinario;
- procedimenti che si differenziano rispetto al modello tradizionale poiché, se da un lato, ne contemplano tutte le fasi (indagini, udienza preliminare, dibattimento, impugnazioni), dall'altro, non si svolgono dinanzi al Tribunale ordinario ma davanti al Tribunale monocratico, al Tribunale dei minorenni o al Giudice di Pace.

Nell'alveo dei procedimenti speciali, che in questa sede ci interessano da vicino, rientrano: **il giudizio abbreviato** (art. 438), **l'applicazione della pena su richiesta delle parti** (art. 444), **il giudizio direttissimo** (art. 449), **il giudizio immediato** (art. 453) e **il decreto penale** (art. 459).

La specialità dei riti menzionati risiede, come detto, nel fatto che essi consentono il salto di una delle fasi del procedimento penale ordinario, ciascun

rito alternativo presenta, poi, ulteriori peculiari caratteristiche che lo differenzia dagli altri.

In particolare:

- il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti consentono la definizione del procedimento prescindendo dalla celebrazione del dibattimento, al quale non si fa luogo; un ruolo determinante, in entrambe i casi, è giocato dall'imputato che, di fatto, rinuncia alle garanzie proprie del dibattimento e che, pertanto, usufruisce di uno sconto sulla sanzione che in concreto deve essere irrogata;
- il giudizio immediato e il giudizio direttissimo, di contro, consentono il salto dell'udienza preliminare ed il passaggio diretto dalla fase investigativa alla fase dibattimentale, al ricorrere dei presupposti di legge; entrambe i procedimenti in questione hanno subito sostanziali modifiche, in ordine all'obbligatorietà del loro esercizio, in seguito all'emanazione del decreto legge n. 92 del 2008, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
- il procedimento per decreto, infine, unico fra tutti, consente, in caso di mancata opposizione, di saltare sia l'udienza preliminare che il dibattimento.

## 2. Il giudizio abbreviato: caratteri generali

Il giudizio abbreviato è un giudizio di merito che si svolge al di fuori della sede dibattimentale. È disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura e presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

- esclude la celebrazione del dibattimento, essendo l'udienza preliminare la sua naturale sede di svolgimento. Il legislatore, come si dirà successivamente, ha previsto un termine specifico per la richiesta di rito abbreviato, proprio nel corso dell'udienza preliminare;
- comporta la definizione del processo allo stato degli atti, sulla base, quindi, degli elementi raccolti in sede di indagini preliminari;
- la scelta del rito abbreviato compete esclusivamente all'imputato. Non è più necessario il consenso del pubblico ministero, in seguito alla riforma operata dalla legge "Carotti" n. 479 del 1999 (il testo ante-riforma del codice contemplava, di contro, la necessità che l'organo dell'accusa fosse d'accordo). Allo stesso tempo, il giudice, a meno che la richiesta di rito abbreviato sia subordinata ad una integrazione probatoria, non ha la facoltà di respingere la medesima.
- è un rito premiale, in quanto la rinuncia al dibattimento da parte dell'imputato e, conseguentemente, alle garanzie del contraddittorio, si traduce in una diminuzione, nella misura **fissa** di un terzo, della pena stabilita dal giudice. Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione per anni trenta, all'ergastolo con isolamento diurno, invece, l'ergastolo tout court.

La riduzione della pena costituisce, sicuramente, un incentivo per l'imputato a scegliere di essere giudicato con rito abbreviato, specie in quelle situazioni in cui può apparire complesso imbastire un'adeguata strategia difensiva con cui ribattere alle accuse del pubblico ministero.

Presupposto per chiedere il giudizio abbreviato è la fissazione dell'udienza preliminare, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero: come si vedrà, però, l'imputato può scegliere di essere giudicato con siffatta procedura anche in sede di conversione di altro rito, in specie nel caso di giudizio immediato, giudizio direttissimo, di opposizione a decreto penale o, ancora, di citazione diretta a giudizio.

### 2.1. La richiesta "semplice" e quella "condizionata"

La richiesta di giudizio abbreviato può essere **semplice** o **condizionata**, a seconda che l'imputato subordini, o meno, la sua domanda ad un'integrazione probatoria.

L'art. 438 c.p.p. contempla entrambe le ipotesi; dal dettato normativo si evince quanto segue:

- in caso di richiesta **semplice**, il giudice è tenuto a disporre il rito abbreviato con ordinanza (comma 4); in casi del genere, nessun sindacato è concesso a quest'ultimo;
- se, viceversa, la richiesta è **condizionata** ad un'integrazione probatoria, ritenuta necessaria ai fini della decisione (fermo restando l'utilizzo ai fini della prova degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio e delle prove assunte nell'udienza), il giudice dispone il rito abbreviato se avalla tale necessità a fini decisionali e se ritiene che l'integrazione probatoria sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili (comma 5). In caso di richiesta condizionata, il pubblico ministero può domandare l'ammissione di prova contraria.

La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Come detto in apertura del capitolo, il giudizio abbreviato può svolgersi esclusivamente su richiesta dell'imputato. Il legislatore ha preferito questa procedura poiché è sembrato giusto assegnare la scelta al soggetto che più potrebbe risentire della rinuncia al contraddittorio processuale e alla formazione della prova nella sua sede naturale, che è quella del dibattimento. Tale scelta è, comunque, compensata dallo "sconto" di pena, nella misura fissa di un terzo, contemplato dall'art. 442, comma 2.

I termini per la proposizione della domanda di giudizio abbreviato sono indicati nei commi 2 e 6 dell'art. 438; la richiesta, in particolare, può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate, in udienza preliminare, le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 (si tratta delle conclusioni formulate dopo la discussione e di quelle presentate dopo l'integrazione probatoria disposta dal GUP). In caso, poi, di rigetto della richiesta condizionata, l'imputato può chiedere nuovamente la celebrazione del rito abbreviato nei termini su riportati. In ordine a quest'ultima disposizione, va ricordata la sentenza n. 169 del 2003 della Corte Costituzionale che ne ha sancito

l'illegittimità nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il rito abbreviato.

La richiesta condizionata, respinta in udienza preliminare, può, dunque, essere rinnovata fino all'apertura del dibattimento di primo grado: il giudice del dibattimento deve verificarne la fondatezza e, in caso di riscontro positivo, provvedere ad instaurare il giudizio abbreviato.

## *2.2. Lo svolgimento del giudizio abbreviato*

Il giudizio abbreviato si svolge, di norma, in camera di consiglio ma il giudice dispone che lo stesso abbia luogo in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati (art. 441, comma 3). È richiesta la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; tale assunto si evince dal fatto che il comma 1 dell'art. 441 richiama l'applicazione delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, salvo quelle di cui agli art. 422 e 423: si tratta delle disposizioni in materia di integrazione probatoria ordinata dal giudice ai fini unicamente della sentenza di non luogo a procedere e di modifica dell'imputazione. In rapporto a quest'ultima ipotesi, in particolare, va rilevato che il giudizio abbreviato semplice non permette, di norma, la modifica dell'imputazione, a meno che il giudice non ritenga necessario provvedere all'integrazione probatoria.


Per ciò che attiene alla parte civile, la costituzione della stessa, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito medesimo. Alla parte civile, in sostanza, è attribuita la facoltà di non accettare il rito speciale per evitare eventuali effetti svantaggiosi della sentenza; ricordiamo, infatti, che l'art. 652 c.p.p. sancisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato nel processo civile (quanto agli accertamenti indicati dalla norma), se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

Se la parte civile non accetta il rito abbreviato, non trova applicazione la disposizione cristallizzata dall'art. 75, comma 3, ai sensi della quale se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Al termine del procedimento, il giudice è chiamato a valutare la possibilità di decidere allo stato degli atti; laddove ritenga di non poterlo fare, assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Dato il richiamo dell'art. 441 alle disposizioni previste in materia di udienza preliminare, deve ritenersi che all'assunzione delle prove si proceda in maniera conforme al disposto di cui all'art. 422.

A seguito dell'integrazione probatoria così decisa, è possibile la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero.

# RIEPILOGHIAMO



# ESERCITIAMOCI

## 1. *Richiesta di giudizio abbreviato "condizionata".*

- a) il giudice deve valutare la richiesta anche in ordine alle finalità di economia processuale
- b) proviene dal pubblico ministero
- c) non è ammessa la richiesta di prova contraria
- d) se rigettata, non può più essere riproposta

## 2. *Patteggiamento "allargato".*

- a) il patteggiamento allargato differisce da quello tradizionale perché è ammissibile in ordine a qualsiasi tipo di reato
- b) la pena, da sola o congiunta a pena pecuniaria, non può superare i due anni
- c) non necessita dell'approvazione del giudice
- d) anche per il patteggiamento allargato è prevista la riduzione della pena fino ad un terzo

## 3. *Casi del rito direttissimo.*

- a) il codice prevede un solo caso in cui il pubblico ministero deve procedere con rito direttissimo
- b) il pubblico ministero ha facoltà di procedere a rito direttissimo in caso di confessione dell'indagato in sede di interrogatorio
- c) sulla richiesta decide sempre il GIP
- d) il pubblico ministero ha facoltà di procedere con rito direttissimo con la modalità della presentazione al giudice del dibattimento, se ritiene di chiedere a quest'ultimo la convalida dell'arresto

## 4. *Giudizio immediato richiesto dall'imputato: è sindacabile la richiesta?*

- a) sempre
- b) quando è subordinata ad integrazione probatoria
- c) mai
- d) se il pubblico ministero esprime parere negativo

## 5. *Presupposti del decreto penale di condanna.*

- a) si può procedere con decreto penale, tra l'altro, su accordo delle parti
- b) perché il decreto sortisca i propri effetti, occorre, tra l'altro, che l'imputato non abbia esercitato l'opposizione
- c) l'emissione del decreto penale presuppone che il giudice abbia sentito l'imputato
- d) con l'esercizio dell'opposizione, il giudizio può svolgersi solo nelle forme ordinarie

RISPOSTE: 1-A, 2-D, 3-D, 4-C, 5-B